

Borse di Mobilità Internazionale di Ateneo

Bando Unico 2017-2018

Sommario

Premessa	2
Art. 1 – Requisiti per la candidatura.....	2
Art. 2 – Incompatibilità	3
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda	3
Art. 4 – Selezione delle candidature e criteri di assegnazione	4
Art. 5 – Assegnazione e accettazione della borsa di mobilità	5
Art. 6 – Competenza linguistica.....	5
Art. 7 – Periodo di utilizzo e durata della borsa di mobilità	6
Art. 8 – Mobilità per studio ed esami: Riconoscimento e convalida delle attività svolte	7
Art. 9 – Importo della borsa	7
Art. 10 – Contributo per il merito	8
Art. 11 – Erogazione della borsa	8
Art. 12 – Informazioni e comunicazioni	9
Art. 13 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.....	10
Art. 14 – Responsabile del procedimento amministrativo	10

Premessa

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano la partecipazione alle Borse di Mobilità Internazionale di Ateneo – Bando Unico 2017-2018.

È indetta una selezione per l'assegnazione di:

1. Borse di studio per ricerca tesi all'estero
2. Borse di studio per periodi di studio ed esami in università extraeuropee

destinate agli studenti iscritti all'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata Roma Tre.

Le borse sono assegnate secondo la disponibilità finanziaria impegnata dal Consiglio di Amministrazione, per un numero complessivo di **260** mensilità, così ripartite:

Dipartimento	N. mensilità
Architettura	28
Economia	19
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo	18
Giurisprudenza	41
Ingegneria	36
Lingue, Letterature e Culture straniere	29
Matematica e Fisica	5
Scienze	6
Scienze della Formazione	14
Scienze Politiche	29
Studi Aziendali	21
Studi Umanistici	14
<i>Totale</i>	<i>260</i>

Art. 1 – Requisiti per la candidatura

Per potersi candidare al Bando Unico 2017-2018 è necessario **essere regolarmente iscritti a un corso di studio di Roma Tre per l'A.A. 2016-2017.**

a) Requisiti specifici per la candidatura per ricerca

Possono candidarsi per effettuare un periodo di ricerca per la tesi gli studenti regolarmente iscritti nell'A.A. 2016-2017 ai **Corsi di Laurea Magistrale (biennale e ciclo unico) e dottorandi non titolari di borsa** che intendano svolgere un **progetto di ricerca** in Paesi **europei o extraeuropei** presso università o struttura con cui Roma Tre abbia stipulato un accordo di cooperazione, ovvero presso destinazioni non universitarie europee ed extraeuropee (ad esempio istituzioni pubbliche, aziende private, biblioteche, enti di ricerca, archivi, musei, etc.) con cui Roma Tre non abbia stipulato un accordo, ma la cui scelta sia ritenuta congrua ai fini della realizzazione del progetto di ricerca.

Nota Bene

All'atto della candidatura non sono richiesti allo studente né l'assegnazione formale della tesi, né la presentazione della domanda di conseguimento titolo.

b) Requisiti specifici per la candidatura per studio ed esami

Possono candidarsi per effettuare un periodo di studio e sostenere esami gli studenti regolarmente iscritti nell'A.A. 2016-2017 ai **Corsi di Laurea triennali, Corsi di Laurea Magistrale (biennale e ciclo unico)** che intendano frequentare università extraeuropee con cui Roma Tre **abbia stipulato un accordo** (elenco all'Allegato A).

Possono presentare domanda di partecipazione anche gli studenti che si trovino in una delle seguenti situazioni di carriera:

- ✓ i pre-iscritti a un Corso di Laurea Magistrale per l'A.A. 2016-2017, fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'iscrizione entro il 31/03/2017;
- ✓ i laureandi di un Corso di Laurea triennale in una sessione dell'A.A. 2015-2016 che si iscriveranno a un Corso di Laurea Magistrale attivato da Roma Tre nell'A.A. 2017-2018;
- ✓ gli iscritti al 3° anno di un Corso di Laurea triennale che rinnoveranno l'iscrizione **allo stesso corso** per l'A.A. 2017-2018.

Art. 2 – Incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altri contributi per la mobilità internazionale erogati da Roma Tre o da altri enti (Erasmus+ studio, Erasmus+ Traineeship, etc.).

Qualora l'assegnatario sia già beneficiario di borsa di collaborazione o di assegno per il tutorato, viene corrisposta esclusivamente la quota proporzionale alla prestazione effettuata prima della partenza.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente per via telematica, con procedura disponibile sul sito dell'Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità di Ateneo (<http://europa.uniroma3.it/progateneo/>), entro le **ore 14.00** del **22/03/2017**, pena l'esclusione. Per accedere alla procedura online occorre utilizzare le credenziali di accesso (username e password) denominate Roma3Pass, che consentono l'accesso all'area riservata del Portale dello Studente e a tutti i servizi online attivati dall'Ateneo, fatta eccezione per i dottorandi che devono invece inserire il proprio codice fiscale.

Non è prevista la presentazione di alcun documento cartaceo ai fini della candidatura.

a) Mobilità per ricerca

Il Bando Unico 2017-2018 prevede che lo studente svolga un progetto di ricerca per la tesi in Paesi europei o extraeuropei presso una destinazione ritenuta congrua per la realizzazione del progetto di ricerca. I suddetti studenti non devono pertanto fare necessariamente riferimento alle destinazioni elencate nell'Allegato A del Bando. La scelta della destinazione, concordata con il relatore della tesi in base al progetto, può ricadere su una università con cui Roma Tre abbia o non abbia stipulato un accordo, ovvero su un'istituzione non accademica o altra struttura.

Nella candidatura lo studente deve descrivere il progetto finalizzato alla preparazione della propria tesi di laurea magistrale oppure di dottorato. Dovrà pertanto individuare l'argomento della tesi e discuterne

con un docente di riferimento (relatore della tesi magistrale o coordinatore/tutor del dottorato), quindi scegliere la struttura estera presso la quale svolgere la ricerca, secondo quanto indicato all'art. 1, comma a, del presente Bando.

b) Mobilità per studio ed esami

Il Bando Unico 2017-2018 prevede che lo studente svolga una parte del proprio piano di studi presso una università extraeuropea, sostenendo i relativi esami. Lo studente può scegliere massimo TRE Università tra quelle disponibili nell'Allegato A al presente Bando.

Nella candidatura lo studente deve descrivere il progetto di studio. Dovrà pertanto verificare sul sito web dell'università di destinazione l'offerta formativa per gli *exchange students* e se i corsi offerti sono compatibili con quelli del proprio corso di studi.

Attenzione

Prima di selezionare la destinazione lo studente è tenuto a verificare sul sito internet delle sedi ospitanti se sono richiesti specifici requisiti linguistici, di carriera o di altra natura, le scadenze per l'iscrizione (*Application Form*), la compatibilità dell'offerta didattica con il proprio piano di studio.

Qualora la sede di destinazione abbia delle scadenze di iscrizione molto anticipate (aprile, inizio maggio), lo studente assegnatario dovrà usufruire della borsa nel secondo semestre

Nota Bene

La borsa di mobilità per studio ed esami deve essere usata nel corso di un unico ciclo (triennale, magistrale o ciclo unico).

Durante tutto il soggiorno all'estero gli studenti devono risultare regolarmente iscritti a Roma Tre nell'A.A. 2017-2018 e possono conseguire il titolo soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all'estero.

Le candidature incomplete non sono prese in considerazione.

Art. 4 – Selezione delle candidature e criteri di assegnazione

La selezione delle candidature e la relativa assegnazione delle borse di mobilità è affidata ad apposite commissioni.

Ciascuna commissione è composta da almeno due docenti della struttura didattica di riferimento del candidato. Un rappresentante degli studenti tra quelli eletti negli organi collegiali della struttura didattica interessata sarà convocato in veste di osservatore.

La Commissione terrà conto dei seguenti criteri nell'assegnazione delle borse di mobilità, elencati non in ordine di priorità:

1. curriculum accademico al 28/02/2017;
2. motivazioni didattico-scientifiche e progetto di ricerca/studio;
3. competenza linguistica (ove già acquisita).

Al curriculum accademico del candidato viene associato un punteggio calcolato secondo le seguenti formule:

- a) per i **pre-iscritti a un Corso di Laurea magistrale a.a. 2016-2017** il punteggio viene calcolato sulla base dell'ultimo titolo precedentemente acquisito come segue: $\text{punteggio} = [(\text{Numero di anni$

previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico di Conseguimento Titolo - Anno di immatricolazione alla carriera relativa al titolo di accesso alla laurea magistrale + 1) × (Voto del Titolo Conseguito)/110] × 100.

- b) **per tutti gli altri iscritti** il punteggio viene calcolato come segue: $\text{punteggio} = \{ \text{Minimo} [(\text{Numero di crediti Conseguiti} + 30), \text{Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi}] / (\text{Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi}) \times (\text{Numero di Anni previsti per il conseguimento Titolo}) / (\text{Anno Accademico Corrente} - \text{Anno Immatricolazione} + 1) \times (\text{media ponderata dei voti}) / 30 \} \times 100$.

Prima di procedere alla selezione, ogni Commissione effettuerà una ripartizione delle mensilità proporzionale al numero delle candidature che perverranno per ciascuna tipologia di progetto (ricerca o studio).

Nell'assegnazione della borsa di mobilità viene data precedenza a chi non abbia mai usufruito di una borsa di studio erogata da Roma Tre per la mobilità internazionale, con esclusione del Programma Erasmus+.

Art. 5 – Assegnazione e accettazione della borsa di mobilità

Gli elenchi degli assegnatari vengono pubblicati sul sito dell'Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo (<http://europa.uniroma3.it/progateneo/>) e affissi presso lo stesso Ufficio.

L'accettazione della borsa di studio deve essere effettuata online entro **10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dei suddetti elenchi. Gli assegnatari che non accettano la borsa entro i termini indicati sono considerati rinunciatari e i posti vacanti sono assegnati agli eventuali candidati idonei presenti in graduatoria.

Qualora risultassero borse di mobilità non assegnate, per rinuncia o per la mancata fruizione dell'intero periodo temporale previsto, le risorse residue saranno ripartite prioritariamente agli eventuali studenti idonei in graduatoria; nel caso in cui la graduatoria di riferimento fosse esaurita, saranno ripartite in favore degli studenti idonei della graduatoria unica predisposta sulla base del punteggio di merito ottenuto.

Le riassegnazioni di borse per periodi di studio potranno essere effettuate entro il termine massimo del **12/12/2017**. Le riassegnazioni di borse per ricerca potranno essere effettuate entro il **31/05/2018**.

Nota Bene

L'assegnazione definitiva della borsa è comunque subordinata all'accettazione da parte dell'università/istituzione ospitante che potrebbe avvenire anche dopo l'invio della domanda di iscrizione.

Art. 6 – Competenza linguistica

La competenza linguistica del Paese di destinazione o della lingua veicolare dell'università di destinazione deve essere dimostrata prima della firma del contratto finanziario (che si effettua dopo l'assegnazione della borsa di mobilità, quindi prima della partenza) e non all'atto della candidatura, tramite il possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. aver superato presso un Corso di Laurea almeno un esame curricolare di lingua;
2. aver conseguito l'idoneità linguistica di livello minimo B1 presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
3. aver conseguito l'idoneità linguistica di livello minimo B1 presso un'istituzione riconosciuta da Roma Tre e precisamente:
 - a) lingua inglese: *Cambridge English Language Assessment* (PET), IELTS, Trinity College (ISE 1), TOEFL (iBT con punteggio uguale o superiore a 65);
 - b) lingua francese: *Alliance Française* (DELF B1);

- c) lingua spagnola: *Instituto Cervantes* (DELE B1);
 - d) lingua tedesca: *Goethe Institut* (ZD), *Österreich Institut* (Zertifikat Deutsch);
 - e) lingua portoghese: *Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira* (DEPLE – B1);
 - f) lingua cinese: almeno due annualità di lingua cinese (L-OR/21) a Roma Tre oppure una annualità di lingua cinese (L-OR/21) a Roma Tre + *Hanyu Shuiping Kaoshi* (HSK) Liv.3;
4. essere madrelingua della lingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare;
5. essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l'insegnamento è impartito nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare dell'università di destinazione.

Gli studenti che al momento dell'assegnazione della borsa di mobilità non fossero in possesso della prescritta competenza linguistica di livello B1, potranno ottenerla ottemperando alle condizioni di cui al punto 1 o 2 o 3 prima della partenza entro la firma del contratto finanziario. Nel caso di ricorso alla certificazione del CLA, gli studenti dovranno verificare la disponibilità dei corsi, sia frontali che on-line, nonché le date del relativo test. L'Ateneo non potrà in ogni caso assicurare la corrispondenza del calendario dei corsi e dei test del CLA con i requisiti, temporali e di livello, previsti dalle università estere. Il mancato possesso della certificazione linguistica di livello B1 al momento della firma del contratto finanziario comporta la revoca della borsa di mobilità.

Nota Bene

Premesso quanto suindicato, gli studenti che si candidano per una borsa di mobilità per studio ed esami presso università extraeuropee dovranno avere cura di:

- 1) verificare gli eventuali requisiti linguistici richiesti dall'università presso cui intendono svolgere la mobilità per studio ed esami;
- 2) acquisire l'eventuale certificato linguistico richiesto.

Le seguenti università richiedono uno specifico livello minimo di competenza linguistica e precisamente:

- 1) Australiane e Statunitensi (tutte): liv. B2 o C1 in lingua inglese (IELTS, CAE o TOEFL) a seconda della destinazione;
- 2) Russe (tutte): liv. B2 in lingua russa;
- 3) Montréal / Canada: liv. B2 in lingua francese.

Art. 7 – Periodo di utilizzo e durata della borsa di mobilità

L'assegnatario deve comunicare all'Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo le date di arrivo e di partenza presso la destinazione prescelta al momento della sottoscrizione del contratto finanziario.

a) Borse per ricerca

- i. Il soggiorno presso la destinazione prescelta non deve essere inferiore a **1 mese**, pena la restituzione della borsa di mobilità da parte dell'assegnatario;
- ii. Il periodo di soggiorno deve essere compreso tra il **01/04/2017** (prima data utile per la partenza) e il **29/09/2018** (ultima data utile per il rientro).

b) Borse per studio ed esami

- i. Il soggiorno presso la destinazione prescelta non deve essere inferiore a 3 mesi, pena la restituzione della borsa di mobilità da parte dell'assegnatario;
- ii. Il periodo di soggiorno deve essere compreso tra il **01/07/2017** (prima data utile per la partenza) e il **29/09/2018** (ultima data utile per il rientro).

Il mese è convenzionalmente calcolato in 30 giorni.

Art. 8 – Mobilità per studio ed esami: Riconoscimento e convalida delle attività svolte

Prima della partenza, gli studenti assegnatari dovranno compilare e sottoporre alla firma del Coordinatore e dell'istituzione partner il *Learning Agreement*, inserendo gli esami che intendono sostenere presso l'università di destinazione.

È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero certificati dall'università di destinazione (*Transcript of Records*) e rispondenti al *Learning Agreement* approvato. La convalida delle attività svolte all'estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al *Learning Agreement* approvato (vedi art. 26 [Regolamento Carriera Universitaria degli studenti](#)).

Art. 9 – Importo della borsa

Le borse di mobilità costituiscono un contributo parziale alle spese per soggiorni comunque compresi entro i seguenti limiti:

- a) minimo **1 mese** e massimo **4 mesi** per progetti di **ricerca**;
- b) minimo **3 mesi** e massimo **6 mesi** per **studio ed esami**.

Nota Bene

Il contributo di mobilità assegnata ad ogni studente (indicato in "mensilità") non corrisponde necessariamente alla durata effettiva del soggiorno per ricerca o studio ed esami.

Il **periodo di ricerca** potrà essere effettuato anche non consecutivamente.

L'importo della borsa è definito come segue:

- a) contributo in **misura fissa** in base al Paese di destinazione:
 - € 530,00/mese per studenti in mobilità verso Paesi extraeuropei;
 - € 330,00/mese per studenti in mobilità verso i seguenti Paesi europei: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
 - € 280,00/mese per studenti in mobilità verso i restanti Paesi europei;
- b) contributo in **misura variabile**, aggiuntivo rispetto al precedente, da un massimo di € 360,00 (per gli studenti in prima fascia contributiva) ad un minimo di € 9,00 (per gli studenti in quarantesima fascia) per ogni mese di permanenza all'estero, con una differenza di € 9,00 di contributo tra una fascia e la successiva.

Il 10% delle mensilità è riservato agli assegnatari **con invalidità non inferiore al 66%**. Le eventuali mensilità riservate ma non utilizzate saranno rese disponibili per gli eventuali idonei in graduatoria. La disabilità deve risultare nei dati di carriera dello studente.

Il **valore ISEE – Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (v. [Regolamento Tasse e contributi studenti](#) e Portale dello Studente > [Presentazione ISEE](#)) che sarà considerato per la definizione

della fascia contributiva di appartenenza ai fini del calcolo del contributo variabile è quello relativo all'anno accademico di iscrizione necessario per usufruire della borsa di mobilità.

Esempi

1) Borsa di mobilità per ricerca

contributo variabile borsa = valore ISEE–Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario presente nei dati di carriera dello studente al momento della sottoscrizione del contratto finanziario, ossia prima della partenza.

2) Borsa per studio ed esami

contributo variabile borsa = valore ISEE–Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativo all'anno accademico 2017-2018.

Art. 10 – Contributo per il merito

È previsto un contributo per il merito destinato agli assegnatari di **borsa per studio ed esami** stabilito in misura fissa pari a € 350,00 e aggiuntivo ai contributi mensili, concesso a tutti gli studenti che avranno conseguito nel periodo di mobilità un minimo di 18 CFU (si intendono i crediti compresi nel *Learning Agreement* approvato e certificati nel *Transcript of Records* registrati nella carriera dello studente).

Il contributo per il merito potrà essere assegnato solo a conclusione del periodo di mobilità e delle procedure di convalida e di registrazione dei CFU conseguiti all'estero nella carriera degli studenti, pertanto non prima della fine del 2018.

Art. 11 – Erogazione della borsa

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 214 del 22/12/2011, il pagamento della borsa per importi superiori a € 1.000 può essere erogato esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, quali carte prepagate associate ad un conto corrente. Il conto corrente deve essere intestato esclusivamente al beneficiario della borsa.

La borsa di mobilità viene erogata in unica soluzione a seguito della **sottoscrizione del contratto finanziario**, che può avvenire se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Mobilità per ricerca

- ▶ Approvazione del progetto di ricerca tesi da parte del relatore o coordinatore/tutor di dottorato;
- ▶ Individuazione di un referente in loco presso la struttura di destinazione.

b) Mobilità per studio ed esami

- ▶ Regolare iscrizione all'A.A. 2017-2018;
- ▶ Approvazione del progetto di studio - tramite sottoscrizione del *Learning Agreement* - da parte del competente organo collegiale della struttura di appartenenza dello studente assegnatario;
- ▶ Accettazione della mobilità da parte dell'università di destinazione.

Nota Bene

La borsa di mobilità (per ricerca o studio ed esami) **non è erogata** agli studenti che non abbiano una carriera attiva a Roma Tre (es. conseguimento del titolo finale prima della partenza, trasferimento o rinuncia agli studi).

Rendicontazione dell'attività svolta all'estero

Entro i 30 giorni successivi al termine del periodo di mobilità, come indicato nel contratto finanziario, l'assegnatario deve far pervenire all'Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo, personalmente o tramite delegato o raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale di partenza), la documentazione attestante:

- a) **Borsa per ricerca, studio ed esami:** certificato di soggiorno attestante il periodo di permanenza presso l'università/istituzione estera (il documento è disponibile nella propria pagina studente sul sito dell'Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo a seguito dell'assegnazione della borsa);
- b) **Solo borsa per ricerca:** oltre quanto previsto al punto 1, la relazione dell'attività svolta sottoscritta dal relatore della tesi/tutor di dottorato e dal referente presso la destinazione estera.

Restituzione del contributo di mobilità

Lo studente dovrà restituire la borsa di mobilità assegnata nei seguenti casi:

- a) Mancata presentazione della documentazione richiesta al termine del periodo di ricerca/studio entro i termini suindicati;
- b) Periodo di permanenza inferiore al minimo previsto di 1 mese per ricerca o 3 mesi per studio (il mese è calcolato in 30 giorni);
- c) Periodo di permanenza inferiore a quello previsto dal contratto finanziario, limitatamente alla frazione di contributo di mobilità non usufruita;
- d) **Solo borsa per studio ed esami:** mancato conseguimento di almeno **9 CFU** presso l'università di destinazione. La restituzione è prevista nella misura del 50% del contributo variabile assegnato allo studente.

Nota Bene

La mancata restituzione degli importi richiesti comporta il blocco della carriera.

Art. 12 – Informazioni e comunicazioni

Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo

Via Ostiense 149 - piano terra
E-mail: mobilita.internazionale@uniroma3.it

Orario di ricevimento:

Lunedì: dalle ore 14 alle ore 16:30

Giovedì: dalle 10 alle 13

Prenotazione appuntamenti online:

<http://europa.uniroma3.it/progateneo/dotnet/ricevimento/default.aspx>

Comunicazioni con gli uffici

L'Ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica (**nom.cognome@stud.uniroma3.it**) cui lo studente iscritto può accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. La casella di posta di Roma Tre è l'*unico* canale utilizzato per inviare le comunicazioni da parte degli uffici, anche di carattere riservato, quali la notifica dell'avvenuta registrazione in carriera degli esami di profitto. Per attivare la casella di posta elettronica a seguito dell'immatricolazione occorre leggere attentamente le istruzioni riportate all'indirizzo: <http://portalestudente.uniroma3.it/mail/>

Art. 13 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo – solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione e di eventuale assegnazione della borsa, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione. Pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è effettuato con procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell'Ufficio Studenti con titolo estero e Programmi di Mobilità d'Ateneo nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;
- pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.

L'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile del procedimento, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense, 159 – 00154 Roma.

Art. 14 – Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista, Responsabile Area Studenti.

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 183/2017, prot. 30369 del 28/02/2017